



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 maggio 2021

Entro il 28 maggio la domanda di contributo a fondo perduto dopo i chiarimenti dell'AE

La Circolare Agenzia Entrate n. 5 del 14 maggio 2021.

Con la circolare in occhiello l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti, rispondendo a quesiti, sul contributo a fondo perduto con le domande in scadenza al **28 maggio 2021**.

Segnaliamo i seguenti chiarimenti:

possono accedere anche i **promotori finanziari**, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall'art. 162-*bis* del TUIR;

i **precedenti contributi** a fondo perduto e **le altre misure** agevolative a fronte della pandemia (es. credito imposta locazioni) **non rilevano** ai fini della determinazione dei parametri per il contributo (soglia dei ricavi per l'accesso, riduzione del fatturato medio, soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell'agevolazione);

il **contributo integrativo** alle casse di previdenza private addebitato al committente rileva per il calcolo del fatturato, ma non per i compensi;

nella determinazione del fatturato per l'accesso al contributo, devono essere considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione nel periodo 2019 e 2020 di riferimento, **nonché le fatture differite** emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre dell'anno precedente;

possono beneficiare del contributo i soggetti la cui **procedura di liquidazione** risulti avviata **successivamente al 31.1.2020** (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19), purché non siano soggetti a procedure concorsuali;

le somme dovute a titolo di **rimborso delle anticipazioni** fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non sono da includere nel calcolo del fatturato del 2019 e del 2020, al fine di valutare la spettanza del contributo.